

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A PESTMED EXPO 2024

N.B. Per "BolognaFiere" si intende Fiere Internazionali di Bologna Spa con sede in Bologna (Italia), Viale della Fiera, 20. Per "Organizzatore" si intende Avenue media srl con sede in Bologna (Italia), Viale Aldini 222/4. Avenue media, nell'esercizio della propria attività organizza la Manifestazione PestMed Expo, in programma presso il Quartiere fieristico di Bologna, dal 28 Febbraio al 1 Marzo 2024. Anid, Associazione Nazionale delle Imprese della Disinfestazione è licenziataria della denominazione "Pestmed" della Fiera e costituisce riferimento esclusivo per la comunicazione scientifica ed istituzionale del settore disinfestazione dell'evento.

ART. 1 - AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come Espositori:

a) Le aziende italiane od estere che esponano i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari agenti o rappresentanti esclusivi o generali.

b) Le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. Avenue media si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.

c) Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane od estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con BolognaFiere Spa e sue società controllate ovvero siano insolventi nei confronti della stessa BolognaFiere.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali", (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione, Fascicolo Sicurezza del "Regolamento del Quartiere", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 3 del presente regolamento). Le domande di ammissione non accompagnate dal versamento dell'acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione. Sulla stessa deciderà Avenue media con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute a Avenue media almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante comunicazione scritta che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali Avenue media gli abbia comunicato l'inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso Avenue media all'adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni.

ART. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO-ACCONTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA
Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicati nella domanda di partecipazione.

Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria);
- Inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale della Manifestazione;
- Tessere d'ingresso per espositori, n. 1 posteggio auto come successivamente indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione, nonché degli eventi complementari predisposti da Avenue media in ordine a convegni e conferenze. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono stati forfettizzati i seguenti "servizi vari irrinunciabili" (inclusi nella quota di iscrizione):

- Allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza fornita massima fino a 3 Kw
- Fornitura estintori a norma di legge
- Pulizia giornaliera dello stand

Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà versare a Avenue media gli acconti indicati nella domanda di partecipazione.

Entro la data di inizio del Salone, Avenue media emetterà fattura di saldo delle somme dovute per la partecipazione al Salone sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento

agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, Avenue media potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso Avenue media, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l'acconto verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

ART. 4 - INOSSERVANZA ED INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto - ivi incluso anche il caso di mancato pagamento, Avenue media potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato le seguenti sanzioni:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, del catalogo e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
- ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
- disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a Avenue media per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione.

Avenue media inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato, per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. Avenue media, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza di Avenue media. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre Avenue media avrà la facoltà di spostare, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva per cause di forza maggiore, dandone comunicazione scritta all'Espositore almeno 20 giorni prima dell'inizio del Salone.

ART. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante, che non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a Avenue media con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione da parte di Avenue media degli acconti pattuiti nella scheda di adesione a titolo di penale convenzionale e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto di Avenue media per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.

In tale ipotesi, Avenue media potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori.

Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non appronterà il proprio stand egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - ferma restando l'anzidetta acquisizione da parte di Avenue media a titolo parzialmente risarcitorio degli acconti - sarà tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da Avenue media. Fermo restando quanto sopra, pure in questa ipotesi, Avenue media potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Avenue media potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a tre mesi (= 90 giorni) prima della data di apertura del Salone, e per motivi attinenti alla organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento. In tali ipotesi Avenue media non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

ART. 7 - CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini

indicati nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" ed il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso "Regolamento Tecnico di Manifestazione": in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'Art. 4.

Per poter accedere al Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, l'Espositore dovrà accreditarsi sul sito <http://pestmed.befair.eu> seguendo le indicazioni fornite da BolognaFiere. Dalla pagina Pass l'Espositore può autorizzare l'ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc..) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l'Espositore (con il proprio account) che l'Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei mezzi per stampare i pass necessari all'accesso al Quartiere Fieristico, solo nei giorni di allestimento e disallestimento.

Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i badges e/o titoli di ingresso al Quartiere Fieristico, necessari nei periodi di allestimento e disallestimento dell'evento.

Non è mai consentito l'accesso al Quartiere Fieristico ai mezzi sprovvisti di badges/titoli di ingresso.

I mezzi sprovvisti di badges/titoli di ingresso che devono consegnare merci (corrieri compresi) potranno depositarle presso il magazzino di deposito di CFP - Via Maserati n. 20/c - Bologna, con orario 08.00-12.00/13.00-17.00. Il servizio di deposito è a pagamento e dovrà essere prenotato presso la piattaforma vendite di BolognaFiere all'indirizzo www.befair.eu o, per richieste particolari, inviando una mail a vendite@bolognafiere.it.

L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico. Avenue media in accordo con BolognaFiere potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la password con cui è stato accreditato il veicolo, l'importo di Euro 500,00 oltre Iva.

ART. 8 - ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello spazio espositivo assegnato e rispettare quanto previsto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico e sul Modulo 0 (zero) che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore.

Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere a Avenue media e BolognaFiere per approvazione, entro la data indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, il progetto d'allestimento timbrato e firmato da tecnico abilitato, oltreché i documenti previsti dal Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0. Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul "Modulo 0". BolognaFiere si riserva, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzioni incendi.

L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari". Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere, se necessario, l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

È fatto obbligo all'Espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore.

L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 9 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori/Incaricati dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte di Avenue media, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Qualora l'Espositore, l'ultimo giorno di Manifestazione, dovesse lasciare il proprio stand incustodito prima dell'orario di chiusura, Avenue media potrà applicare una penale fino ad un massimo di Euro 700 + Iva.

È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato.

Durante tutte le fasi della Manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui relativi ai lavori di allestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di Manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, attualmente con un minimo di Euro 700,00 per ogni 9 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti di Avenue media, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza BolognaFiere a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando Avenue media e BolognaFiere ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. BolognaFiere ed Avenue media non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

ART. 10 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai visitatori e agli operatori economici muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che Avenue media si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Gli operatori potranno comunque accedere al Quartiere Fieristico previa compilazione dell'apposita scheda di registrazione.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, Avenue media predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro ai quali fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed aziende incaricate, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico, è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

ART. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE & AVENUE MEDIA - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e Avenue media e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero

verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

ART. 12 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - L'ESPOSITORE BENEFICERÀ DELLE SEGUENTI ASSICURAZIONI STIPULATE DA BOLOGNAFIERE:

a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della Manifestazione;

b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;

c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'Espositore: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;

d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e BolognaFiere.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla Manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della Manifestazione.

In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicato attivati dall'Espositore stesso.

BolognaFiere declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

ART. 13 – RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto a Avenue media e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con Avenue media.

ART. 14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e di Avenue media. Avenue media si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne.

ART. 15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone dovrà avvenire - a spese dell'Espositore- tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

ART. 16 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature

in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre o effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

ART. 17 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive, per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- I collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere che accetteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione".

- Il servizio di pulizia degli stand sarà effettuato da BolognaFiere dall'ultimo giorno di allestimento e per tutto il periodo di durata della manifestazione.

- I collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere.

- Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere.

- È consentito l'accesso ai padiglioni, ai soli mezzi elettrici. L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

ART. 18 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

Avenue media si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, chiavette, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.

I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto di Avenue media di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione di Avenue media anche a mezzo di strumenti informatici.

ART. 19 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di BolognaFiere o dei Concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

ART. 20 – PARCHEGGI

Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli espositori potranno accedere sino ad esaurimento dei posti disponibili -esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc.) munite di apposito contrassegno rilasciato da BolognaFiere e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere Fieristico, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese

dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. BolognaFiere si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della Manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

ART. 21 - DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali Avenue media disponga che ciò sia possibile;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi ad eccezione dei settori nei quali Avenue media disponga che ciò sia possibile;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare.
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;
- la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti.
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della Manifestazione tutte quelle iniziative che Avenue media potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", si intendono facenti parte delle presenti Condizioni Generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, BolognaFiere potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

ART. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta.

In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

ART. 23 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:

- a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.

Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera fino ad un massimo di 15 mesi, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore per la partecipazione all'evento nelle nuove date.

Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l'evento, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, tratterà agli Espositori fino ad un massimo del 20% dell'importo globale pattuito senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti dell'Organizzatore.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive.

A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22.

ART. 24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale ecc.).

L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare, ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere reperibile sul sito www.bolognafiere.it, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti. BolognaFiere sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare

e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso. L'Organizzatore (di seguito, per brevità, la "Società") si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

I dati personali da Voi messi a disposizione, nel rispetto dei consensi al trattamento da Voi prestati, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale, nonché di incontri anche personalizzati con altri operatori di settore mettendo a disposizione di questi ultimi i dati che vi riguardano; (iv) la pubblicazione dei dati della Vostra azienda sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l'invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzoposta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate, e in ogni caso da tutte le Società del Gruppo BolognaFiere.

ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

Il Quartiere Fieristico è aperto nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organizzatore: le relative indicazioni verranno poste a conoscenza di espositori e visitatori con i mezzi che BolognaFiere riterrà più idonei allo scopo.

Giorni ed orari di apertura potranno comunque essere modificati in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione, anche a mezzo impianti amplifonici, effettuata all'interno del Quartiere Fieristico od ai suoi accessi. L'accesso al Quartiere Fieristico sarà consentito solo alle persone legittimamente munite del regolare documento di ingresso, documento che dovrà essere conservato durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere e che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio nel Quartiere.

2) OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

È fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di mantenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature sia di BolognaFiere che dei terzi presenti all'interno del Quartiere Fieristico e di osservare prontamente e scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni impartite da BolognaFiere all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti, con comunicati diffusi attraverso l'impianto amplifonico, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

3) DIVIETI PARTICOLARI

E' fatto divieto a chiunque di svolgere azioni di promozione o di commercializzazione al di fuori degli stand e senza autorizzazione scritta dell'Organizzatore

È fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni e qualsiasi attività non attinente alle finalità della Rassegna in corso.

In particolare è fatto esplicito divieto di organizzare e partecipare a giochi di abilità e d'azzardo a qualsiasi fine promossi.

È normalmente vietato l'accesso al Quartiere ai minori di anni 14, anche se accompagnati: eventuali deroghe potranno essere disposte da BolognaFiere per ogni singola Rassegna e comunicate al pubblico con i mezzi ritenuti più idonei.

L'ingresso dei cani è consentito solo se a guinzaglio e dotati di museruola o con apposito trasportino, eccezione fatta per i cani a servizio di persone disabili che possono accedere senza limitazioni.

E' vietata la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio di BolognaFiere o dell'Organizzatore.

E' fatto divieto di utilizzare, a qualsiasi scopo, mezzi aerei a pilotaggio re- moto (APR) all'interno del Quartiere Fieristico.

È fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione di BolognaFiere ed è vietato

fotografare e riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso di BolognaFiere e del titolare dello stand.

BolognaFiere potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba.

I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio.

4) ACCESSO CON VEICOLI

L'accesso sarà consentito, attraverso i passi carrai abilitati, esclusivamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione ed alle persone che si trovino sugli stessi, purché munite del documento di ingresso. La sosta dei veicoli all'interno del Quartiere sarà consentita soltanto negli appositi spazi (con esposizione del documento d'accesso sul veicolo) e non oltre l'orario di chiusura del Quartiere. In particolare non sono consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non semoventi. In caso di inosservanza delle predette disposizioni BolognaFiere o l'Organizzatore potranno allontanare il veicolo dal Quartiere, a rischio e spese dell'espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo il quale rimarrà responsabile in solido con l'espositore per le relative spese. BolognaFiere è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo, e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Per motivi di sicurezza durante le giornate di apertura al pubblico l'accesso e la sosta nel Quartiere Fieristico saranno consentiti alle sole autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc..). In violazione di detta prescrizione, BolognaFiere potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso a rischio e spese dei proprietari.

5) ACCESSO CORRIERI

Non è consentito l'accesso al Quartiere Fieristico ai corrieri; le merci dovranno essere consegnate presso il magazzino di CFP - Via Maserati n. 20/c - Bologna, con orario 08.00-12.00 e 13.00-17.00. Il servizio di deposito a pagamento dovrà essere prenotato presso la piattaforma vendite di BolognaFiere all'indirizzo <https://www.befair.eu> o, per richieste particolari, inviando una mail a vendite@bolognafiere.it.

6) FACOLTÀ DI INTEGRAZIONI E DI DEROGHE

BolognaFiere ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le presenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei.